

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5673 del 23/10/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. BAKERY S.P.A. con sede legale in Comune di Cesena, Via F. Parri n. 130. DINIEGO Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione pane e prodotti da forno sito nel Comune di Cesena, Via F. Parri n. 130.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5869 del 23/10/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventitre OTTOBRE 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. BAKERY S.P.A. con sede legale in Comune di Cesena, Via F. Parri n. 130. DINIEGO Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione pane e prodotti da forno sito nel Comune di Cesena, Via F. Parri n. 130.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 24/02/2017, acquisita al Prot. Unione 8263 e da Arpae al PGFC/2017/3239, da **BAKERY S.P.A.** nella persona del Legale Rappresentante Marco Beccari, con sede legale in Comune di Cesena, Via F. Parri n. 130, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione pane e prodotti da forno sito nel Comune di Cesena, Via F. Parri n. 130, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale;

Dato atto che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, il SUAP con nota Prot. Unione 13061 del 24/03/2017, acquisita al PGFC/2017/4588 del 24/03/17, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni: Comune di Cesena, AUSL della Romagna, Arpae;

Atteso che con la medesima nota soprarichiamata è stato comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. e sono state richieste integrazioni;

Atteso che in data 21/04/2017 la ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa, acquisita al Prot. Unione 17447 e da Arpae al PGFC/2017/6692;

Dato atto che nell'ambito della Conferenza di servizi, sono state rese le seguenti determinazioni da parte delle amministrazioni coinvolte relativamente alla decisione oggetto della Conferenza:

1. Comune di Cesena - Settore Governo del territorio – parere Prot. Com.le 36483 del 28/03/17, acquisito al PGFC/2017/4794 del 29/03/17, in merito alla conformità urbanistico-edilizia, successivamente integrato con nota Prot. Com.le 69774 del 20/06/17, acquisita al PGFC/2017/9342 del 21/06/17;
2. Comune di Cesena - Settore Ambiente e territorio – parere Prot. Com.le 55751 del 16/05/17, acquisito al PGFC/2017/7612 del 18/05/17, in merito alla valutazione di impatto acustico;
3. Comune di Cesena - Settore Ambiente e territorio – parere Prot. Com.le 24916 del 09/06/17, acquisito al PGFC/2017/8853 del 09/06/17, in merito allo scarico di acque reflue industriali;
4. Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena Dipartimento di Sanità Pubblica – parere prot. 2017/0131296/P del 15/06/2017, acquisito al PGFC/2017/9108 del 15/06/17, in merito alle emissioni in atmosfera;
5. Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena - Unità Emissioni in atmosfera, Reti, Energia - rapporto istruttorio del 16/06/2017 relativamente all'endoprocedimento emissioni in atmosfera, predisposto sulla base della relazione tecnica del 16/06/17 PGFC/2017/9174 prodotta dal Servizio Territoriale di Cesena di Arpae;

Evidenziato che, a seguito della acquisizione delle suddette determinazioni da cui si rilevavano motivi ostativi all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (mancanza di conformità edilizia, carenze documentali in materia di scarichi di acque reflue industriali, modifiche necessarie in materia di emissioni in atmosfera), si è reso necessario lo svolgimento della riunione della Conferenza di servizi in modalità sincrona, convocata ai sensi dell'art. 14-bis co. 6 della L. 241/90 e s.m.i. con nota del 16/06/17 PGFC/2017/9204;

Atteso che la Conferenza di servizi nella seduta del 22/06/2017, considerate la mancanza di conformità edilizia, le carenze documentali in materia di scarichi di acque reflue industriali e le modifiche necessarie in materia di emissioni in atmosfera, ha espresso parere non favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Visti gli esiti della Conferenza di Servizi del 22/06/2017, con nota PGFC/2017/9502 del 22/06/2017 è stato richiesto al SUAP di procedere nei confronti della Ditta con la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241 e s.m.i.;

Vista pertanto la comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i. dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio del 22/06/2017 Prot. Unione 26891, assunta al PGFC/2017/9515, nei confronti della ditta;

Visto che in data 01/07/2017, la ditta ha provveduto a trasmettere le proprie osservazioni a riscontro della Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, acquisite al PGFC/2017/10067;

Dato atto che con nota PGFC/2017/14542 del 03/10/2017 è stata convocata la Conferenza di Servizi finalizzata alla valutazione delle osservazioni trasmesse dalla Ditta;

Atteso che in data 12/10/2017 la ditta ha trasmesso documentazione integrativa relativa alle emissioni in atmosfera, acquisita al PGFC/2017/15052;

Dato atto che nella seduta del 13/10/2017 la Conferenza di servizi ha evidenziato quanto segue:

“ (...) ”

In merito alla conformità urbanistico-edilizia.

Il Rappresentante del Comune di Cesena consegna in seduta il parere di seguito riportato: “In relazione alla nota acquisita con PGN 74153 del 03/07/2017 con la quale la ditta Bakery ha formulato osservazioni alla comunicazione di motivi ostativi di accoglimento dell’AUA formulata in data 22/06/2017 con nota PGN 26891 dall’Unione dei Comuni della Valle del Savio si controdeduce di seguito con riferimento alle materie di competenza anche in considerazione della seduta della Conferenza dei Servizi sincrona ai sensi dell’art.14 ter della L.241/1990 fissata per il giorno 13/10 p.v. in cui verranno valutati i pareri espressi dai vari enti coinvolti.

La ditta osserva che i “rilievi nelle difformità urbanistico edilizie dei silos sono già stati contestati davanti al TAR Emilia Romagna” e che si è in attesa della pronuncia del giudice.

Si conferma che il provvedimento PGN 73982 del 30/09/2013 con cui è stata annullata la SCIA 789/2012 presentata ai fini di realizzare i silos è stato impugnato al TAR con ricorso, notificato all’Amministrazione Comunale in data 12/12/2013, non ancora andato in decisione.

Non essendo stata chiesta misura cautelare, il provvedimento medesimo è tuttora valido ed efficace. Non si ritiene questa la sede opportuna per dibattere su possibili istanze di prelievo al TAR.

La ditta inoltre osserva che il tema della conformità edilizio-urbanistica è estraneo all’AUA e non può essere valutato all’interno del relativo procedimento. Con riferimento a tale affermazione si rileva che l’autorizzazione integrata ambientale richiesta comprende anche l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’art.269 del Dlgs 152/2006 per la quale è previsto che “in fase istruttoria siano valutati i procedimenti svolti dal Comune ai sensi del DPR 380/2001 (T.U. Edilizia)””.

Il Rappresentante del Comune di Cesena, evidenziato che non sono stati prodotti rilevanti elementi di novità rispetto a quanto esaminato nella seduta del 22/06/2017, ribadisce che i silos/depositi di farina ubicati all’esterno del fabbricato, così come rappresentati nella planimetria allegata alla richiesta di AUA, non sono mai stati autorizzati e pertanto l’edificio non risulta conforme alle normative edilizio urbanistiche, per le motivazioni di cui al parere P.G.N. 36483 del 28/03/17 successivamente integrato con nota P.G.N. 69774 del 20/06/17, così come riportate nella comunicazione prot. n. 26891 del 22/06/17 ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i, che qui si intendono integralmente richiamate.

In merito allo scarico di acque reflue industriali.

Il Rappresentante del Comune di Cesena precisa che nelle osservazioni presentate dalla Ditta in data 01/07/17, a riscontro della comunicazione ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., non risultano contenute la domanda e la documentazione necessarie al rilascio dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, come richiesto nel parere P.G.N. 64213/466 del 06/06/17, trasmesso dal SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio con nota P.G.N. 24916 del 09/06/17, acquisito al protocollo di Arpae PGFC/2017/8853 del 09/06/17. Si specifica che la suddetta autorizzazione allo scarico risulta necessaria in quanto:

- *l'attività di produzione di generi alimentari senza vendita al dettaglio non risulta ricompresa nelle attività individuate al punto 2.2 della D.G.R. 1053 del 2003, che generano acque reflue domestiche;*
- *la Tabella A Sez. I – 11.panifici del D.lgs. 222 del 21/11/2016, dispone che in caso di produzione con un consumo idrico giornaliero superiore a 5 mc nel periodo di massima attività, lo scarico si configuri come industriale (l'attività di che trattasi denuncia un prelievo di 13 mc/giorno);*
- *il regolamento del S.I.I. Vigente, nell'All. C, tabella 3, individua i laboratori di produzione e lavorazione di generi alimentari finalizzati alla vendita all'ingrosso come produttori di scarichi di acque reflue industriali.*

In merito alle emissioni in atmosfera.

In merito alla documentazione presentata dalla Ditta in data 12/10/17, evidenziato che la stessa risulta presentata con notevole ritardo rispetto al termine del 02/07/17 di cui alla comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., e anche con riferimento ai 20 giorni per le integrazioni progettuali richiesti dalla Ditta, si precisa che la scheda tecnica dell'impianto di abbattimento della nuova emissione E5 risulta carente per i seguenti aspetti:

- *non è indicata la grammatura del tessuto filtrante;*
- *non è chiaro se trattasi di filtro a maniche o a cartucce;*
- *risulta una velocità di filtrazione non coerente con il valore di portata massima indicata, e comunque superiore a quelle di riferimento indicate nei criteri tecnici regionali ex CRIAER.*

Dalle informazioni fornite dal legale rappresentante della Ditta risulta che al nuovo punto di emissione E5 saranno convogliate le emissioni derivanti dalle due linee esistenti, ognuna della quali dotata di un sistema di abbattimento (filtro a maniche per impastatrice, filtro a ciclone + filtro in feltro per il trasposto delle farine). Alla luce di queste ultime informazioni, si evidenzia che la documentazione presentata dalla Ditta in data 12/10/17 risulta ulteriormente carente della scheda tecnica del ciclone + filtro in feltro e di una descrizione adeguata di tale conformazione impiantistica (planimetria con indicate le condotte di aspirazione e convogliamento).

La Conferenza di Servizi, per i motivi sopra esposti, ritiene che permanga la non sussistenza dei requisiti per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale, in quanto non risultano superati i motivi ostativi evidenziati nella comunicazione prot. n. 26891 del 22/06/17, acquisita al prot. PGFC/2017/9515, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i.”;

Ritenuto, sulla base di quanto sopra esposto, di procedere al diniego dell’Autorizzazione Unica Ambientale richiesta da BAKERY S.P.A.;

Evidenziato che il presente atto costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i.;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di **DINIEGARE** l'adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, relativa allo stabilimento di produzione pane e prodotti da forno sito nel Comune di

Cesena, Via F. Parri n. 130, richiesta da **BAKERY S.P.A.** con domanda presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 24/02/2017, Prot. Unione 8263, per le motivazioni esposte in premessa narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate.

3. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

4. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio per la notifica a BAKERY S.P.A. e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.